

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*(art. 42 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)*

- Richiamato l'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF;
- Atteso che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- Atteso che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a);
- Dato atto della esigenza del Bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;
- Ritenuto, quindi, di determinare per l'anno 2007 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,6 %;

### **PROPONE**

1. di approvare il regolamento istitutivo della addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel testo di cui allo allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante di esso;
2. di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2007, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,6 %;
3. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale allo articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale Comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Passeri, Gostoli G, Giannessi, Corsini) espressi ai sensi di legge;

## **D E L I B E R A**


Di approvare integralmente la proposta di deliberazione soprariportata.

Inoltre, **Il Consiglio Comunale**

con n. 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Passeri, Gostoli G, Giannessi, Corsini) espressi ai sensi di legge;

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL 267/00;



**COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di Pesaro e Urbino

---

**REGOLAMENTO PER  
L'ISTITUZIONE  
DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE IRPEF**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Allegato "A"  
delib. C.C. n. 18 del 27/02/2007

## **Articolo 1**

### **ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF**

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

## **Articolo 2**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a);
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett. c) punto 2)
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

## **Articolo 3**

### **ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. B9 non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a euro 8.000,00 (ottomila,00);

## **Articolo 4**

### **VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

## **Articolo 5**

### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.